

FAMIGLIA - Revoca dell'assegno di mantenimento al figlio universitario ventottenne con provate capacità lavorative

Corte di Cassazione, ordinanza 27 gennaio 2014 n. 1585

Il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi, ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di una adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti erano già venuti meno.

